



REGOLAMENTO

Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici nell'ambito degli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023

Premessa

Il presente documento contiene l'elaborazione dei criteri per l'effettuazione dei controlli, secondo parametri imparziali ed oggettivi, in relazione agli Operatori Economici titolari di affidamenti diretti, effettuati ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. a) e b) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("Codice dei Contratti Pubblici"), di importo inferiore a 40.000 euro (o diverso importo che dovesse essere individuato dalla normativa vigente in materia), in attuazione degli artt. 52, 94, 95, 96, 97, 98 (requisiti generali) e 100 (requisiti speciali) del medesimo Decreto legislativo.

L'art. 52 del d.lgs. 36/2023 (nel seguito "Codice") introduce una particolare modalità di verifica dei requisiti in capo agli operatori economici nel caso di affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro.

La norma infatti stabilisce che, in tali casi, gli "operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti".

Per questi stessi affidamenti la stazione appaltante ha la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici "anche previo sorteggio di un campione" da individuare con modalità predeterminate ogni anno.

Il seguente regolamento definisce le modalità operative relative ai controlli a campione delle suddette dichiarazioni nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di servizi e forniture infra 40.000 euro per l'Ente.

Art. 1 – Oggetto dei controlli

Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro.

Art. 2 – Modalità operative per l'esecuzione dei controlli

I controlli sono effettuati a campione, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.

I controlli a campione devono avvenire due volte l'anno, con la seguente tempistica:

- entro il 31/07 per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 01.01 al 30.06);
- entro il 31/01 per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 01.07 al 31.12).

Il presente regolamento individua la numerosità del campione percentuale da estrarre in relazione alle fasce di valore dell'affidamento, al netto dell'IVA, come riportato nella sottostante Tabella:

Valore V dell'affidamento al netto dell'IVA	Percentuale
$V < 5.000$ euro	10%
$5.000 \text{ euro} \leq V < 20.000$ euro	15%
$20.000 \text{ euro} \leq V < 40.000$ euro	20%

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale effettuato dal RUP della Stazione Appaltante nominato ex art. 15 del D.Lgs. 36/2023 o dal Dirigente designato, previa formazione di un elenco numerato disposto in ordine cronologico in base alla data e al numero progressivo delle Decisioni di contrarre adottate nel semestre di riferimento per gli affidamenti in esame.

Per la selezione casuale del campione la Stazione Appaltante potrà avvalersi di un'applicazione per la generazione di numeri casuali disponibile sul web.

Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, e le risultanze delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale.

Art. 3 – Esiti dei controlli

In caso di rilevazione di presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici.

Il R.U.P. invierà tramite pec alla parte dichiarante una comunicazione scritta con assegnazione di un termine congruo per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 36/2023: *“Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento”*.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. Per i contratti di modesto valore, per i quali non è stata stipulata la garanzia definitiva, o per i contratti ad esecuzione istantanea, per i quali la prestazione risulti già completamente eseguita, la Stazione appaltante dovrà pagare il relativo corrispettivo, per non incorrere nella fattispecie dell'indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c..

In siffatte ipotesi, la Stazione appaltante procederà alla prevista comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento dalla stessa indette per un periodo da uno a dodici mesi.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali

I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30.6.2003, n. 196, Regolamento UE 2016/679).

Art. 5 – Validità e applicazione

Il presente regolamento si applica a partire dal giorno della sua approvazione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di sopravvenienze normative o regolamentari.